

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 91/33/2011**

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza n. 235 del 5.10.2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione n. 5 ha respinto i ricorsi di Ch. Ca. che chiedeva l'annullamento degli avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate di Milano 5 relativi agli anni 2002 e 2003 a fini IRPER per omessa dichiarazione integrale dei redditi. I primi giudici hanno rilevato che l'Erario ha correttamente ricavato induttivamente il reddito del ricorrente per i citati anni attraverso l'analisi delle sue spese a termini dell'art. 38 dpr 600/1973 e che la difesa del contribuente è stata basata su affermazioni verbali non fornite di prova tra cui la assenza dell'atto di rinuncia all'eredità paterna e la donazione di euro 110.000 da parte dei fratelli.

Con atto di appello depositato il 11.10.2010 il contribuente ha contestato tale decisione ribadendo la illegittimità del metodo accertativo utilizzato e la provenienza del denaro utilizzato per gli acquisto avulsa dalla sua attività di impresa.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita il 2.12.2010 rilevando che il contribuente era decaduto dalla possibilità di produzione di documenti in quanto non esibiti nella fase ante contenzioso, eccependo che i documenti prodotti fossero comunque inidonei allo scopo e ribadendo la correttezza dell'operato.

All'esito della udienza di discussione la vertenza è stata trattenuta in decisione.

### **Diritto**

La fase amministrativa non impone al contribuente di produrre tutta la documentazione in suo possesso ma certamente non gli consente poi in giudizio di formulare tesi difensive nuove e avulse da quanto esibito all'Erario.

Resta la libertà di argomentare in modo diverso e di depositare atti non reperiti per tempo nella fase amministrativa.

Nel caso in esame la mera dichiarazione di terzi non è ammissibile perché introdurrebbe una prova testimoniale de relato nel processo non consentita.

Il contribuente avrebbe potuto depositare la prova che ha incassato euro 110.000 che per legge non può transitare da soggetti privati in valuta legale e poi la denuncia di successione paterna con la rinuncia all'eredità.

Anche a voler parlare di mutuo manca sempre la prova documentale del passaggio del denaro: manca anche la prova che i fratelli e la mamma abbiano prelevato il denaro da una banca.

Insomma la tesi del ricorrente per quanto accoglibile non è stata provata.

Resta la presunzione semplice dell'Erario che non è stata smentita: i criteri di calcolo sono in stretta aderenza alle norme indicate nell'accertamento. L'appello è infondato e le spese di lite seguono la soccombenza come infra indicato.

### **P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Regionale di Milano - sezione 33°, così statuisce:

1 - respinge in toto l'appello

2 - condanna Ch. a pagare all'Erario le spese di lite che liquida in euro 1.000 oltre accessori di legge.